

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Presidente delegato,

sciogliendo la riserva che precede;

**RILEVATO IN FATTO**

La X. s.r.l. ha presentato richiesta di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. al fine di accertare l'idoneità all'uso pattuito di una serie di opere realizzate in ottemperanza di un contratto per la fornitura e posa in opera di materiale per lo studio professionale dell'avv. M. A..

Nel corpo del ricorso la ricorrente ha affermato che il committente le ha notificato, in data 21.03.2011, atto di citazione a comparire innanzi al Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento e lamentando, in ogni caso, il minore valore delle opere realizzate rispetto a quelle commissionate; sempre nel corpo del ricorso si afferma espressamente che *"l'avv. M. A. si è reso in libello introduttivo disponibile al pagamento del giusto residuo dovuto, per cui, anche in ottica deflattiva del giudizio e per evitare tecniche di lungaggine strumentale, è necessario dirimere il dato tecnico anteriormente a detta prima udienza, indovinando anche un'ipotesi conciliativa"*.

A. M., in proprio e quale difensore di Signore M., A. C. e A. G., si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. in quanto presentato in corso di causa davanti a giudice diverso da quello del merito, ovvero in quanto totalmente inammissibile attesa la funzione deflattiva della nuova fattispecie di accertamento tecnico preventivo.

Si è costituita in giudizio anche la A. Vetri di A. & R. S. s.n.c. che ha eccepito la carenza di legittimazione passiva essendo la controversia insorta tra la X. e l'avv. A..

La C. C. 2000 s.r.l., pur regolarmente citata, non si è costituita.

All'udienza il difensore della X. s.r.l. ha eccepito che, non pendendo innanzi a questo Tribunale altro giudizio, non sussisterebbe la connessione con la domanda proposta innanzi al Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

Va preliminarmente dichiarata la contumacia della C. C. 2000 s.r.l., regolarmente citata, e non costituitasi.

Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla A. V. di A. & R. S. s.n.c. in quanto, essendo l'accertamento richiesto finalizzato alla constatazione di vizi di opere che contengono anche materiali forniti da quest'ultima ditta, nel caso di un accoglimento del ricorso, appare opportuna la partecipazione della stessa alle operazioni peritali.

\*\*\*\*\*

È sostanzialmente pacifico che la *ratio* dell'art. 696 bis c.p.c. sia essenzialmente di tipo deflattivo, in quanto strumento funzionale alla soluzione delle controversie in via extra-giudiziale; ciò, del resto, appare in linea con la tendenza manifestata dal legislatore in tempi recenti con istituti, seppur controversi, come la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (L. n. 69/2009 e D.lgs. n. 28/2010).

Più specificamente la finalità esclusiva, o comunque prevalente, dell'art. 696 bis c.p.c. appare essere quella di risolvere una insorgenda controversia senza la necessità di dover ricorrere alla cognizione piena, mediante una soluzione conciliativa, in particolar modo in quei casi nei quali sia controverso solo il *quantum* della pretesa risarcitoria avanzata, essendo controverso in dottrina e giurisprudenza se il nuovo istituto possa trovare applicazione anche nei casi in cui le parti controbattono circa l'*an* della pretesa.

Alla luce di tale premessa non appare, a parere di questo Giudice, addebitabile ad una mera disattenzione del legislatore la mancata modifica dell'art. 699 c.p.c. (relativo all'istruzione preventiva in corso di causa) nel senso di non prevedere espressamente che anche la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite possa essere chiesta durante i giudizi in corso. Vero, infatti, è che, allorché una controversia è già insorta, viene meno la stessa *ratio* alla base dell'art. 696 bis c.p.c., essendosi le parti già collocate in un'ottica estranea alla conciliazione della controversia in via stragiudiziale; in tali casi, infatti, la lite è già sorta ed il giudice, tra l'altro, per definirla in via conciliativa, dispone già di adeguati strumenti processuali, quali la comparizione personale delle parti (art. 117 c.p.c.), l'invito al consulente d'ufficio a cercare una soluzione conciliativa (artt. 199-200 c.p.c.) e, attualmente, anche la c.d. mediazione facoltativa o delegata (ovvero l'invito rivolto dal giudice alle parti, nel corso del giudizio, a tentare la mediazione). Ne consegue che alcun pregiudizio può derivare dalla mancata operatività dell'art. 696 bis c.p.c. in corso di causa, essendo prevista un'ampia gamma di strumenti in grado di realizzarne la medesima funzione. Diversamente, qualora si verificassero ragioni d'urgenza che rendano necessario lo svolgimento di atti di istruzione preventiva, compresi gli accertamenti di tipo tecnico, allora potranno trovare applicazione gli strumenti previsti dagli artt. 692 e ss. c.p.c. basati sulla funzione cautelare di acquisire e conservare fonti di prova che potrebbero andar perse nel corso del giudizio.

Sulla base di tale premessa occorre, conseguentemente, stabilire se nel caso di specie fosse o meno già pendente la controversia che l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. mira ad evitare. In realtà non vi è contestazione circa il fatto che sia già pendente tra le parti A. M. e X. un giudizio, innanzi al Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, la cui prima udienza è fissata al 25 luglio prossimo venturo, nel quale si controverte proprio in ordine all'esatto inadempimento del contratto di fornitura delle opere e degli arredi che qui si vorrebbero valutare mediante accertamento tecnico preventivo. Sul punto il tenore letterale del ricorso è chiaro: il giudizio di merito al quale fa riferimento la ricorrente è quello già pendente (cfr. pag. 2 ricorso *"per cui, anche in ottica deflattiva del giudizio e per evitare tecniche di lungaggine strumentale, è necessario dirimere il dato tecnico anteriormente a detta prima udienza"*, *"tutto ciò per addivenire ad una rapida composizione della lite o per velocizzare il giudizio di merito"*). Queste ultime parole, in particolare, appaiono illuminanti: lo scopo del ricorso proposto è dichiaratamente, quello di comporre

la lite, ovvero velocizzare il giudizio di merito, atteso che quest'ultimo già pende e non può essere evitato. Ciò vale anche con riferimento alla posizione delle ditte fornitrici dei materiali anche nei confronti delle quali è stata proposto il ricorso in oggetto: infatti, a pagina 3 del ricorso, si legge che *"le ditte A. Vetri e C. C. 2000 s.r.l. hanno intrapreso recupero crediti verso l'appaltatore ad oggi, per fatto e colpa del committente, impossibilitato a soddisfarli per cui nell'attesa di ottenere una pronuncia di accertamento negativo nei loro confronti valevole a paralizzare le loro pretese sino alla sentenza di merito verso il committente"*. In altri termini anche con riferimento a queste dedotte pretese il riferimento è al giudizio di merito già pendente instaurato dal committente.

Né risultano pertinenti i richiami svolti dalla difesa della ricorrente alla connessione ed alla giurisprudenza della Suprema Corte in tema istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. in relazione a domande connesse: la giurisprudenza richiamata, infatti, non si riferisce all'ipotesi dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (essendo anteriore all'entrata in vigore di tale nuovo istituto); inoltre, nel caso di specie, non si versa in un'ipotesi di domande connesse, bensì di medesima domanda per cui, anche sotto tale profilo, il richiamo alla giurisprudenza citata dalla ricorrente appare inconferente.

Ne deriva di conseguenza che il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. è del tutto inammissibile in quanto manca il presupposto logico-giuridico che è alla base di tale strumento, ovvero l'esigenza di prevenire l'insorgenza di una controversia giudiziale, atteso che la controversia che si mira a scongiurare è già pendente.

Le spese seguono la soccombenza e, in assenza di nota spese in atti, sono liquidate d'ufficio, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta; diversamente nulla va disposto, quanto alle spese, per quanto concerne la resistente C. C., essendo la stessa rimasta contumace.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Presidente delegato dott. Luca Caputo, pronunciando sulla controversia r.g.n. 2687/2011, così provvede:

1. dichiara la contumacia della C. C. 2000 s.r.l.;
2. dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla X. s.r.l.;
3. condanna la X. s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore di A. M., A. C., A. G. e Signore M., che liquida in euro 80,00 per spese, euro 400,00 per diritti ed euro 600,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali del 12,5% su diritti ed onorari;
4. condanna la X. s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore della A. Vetri s.n.c. di A. e R. S., che liquida in euro 80,00 per spese, euro 400,00 per diritti ed euro 600,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali del 12,5% su diritti ed onorari e con attribuzione al procuratore antistatario;
5. nulla per le spese per la C. C. 2000 s.r.l..

S. Maria Capua Vetere, 11.07.2011

Il Presidente delegato

dott. Luca CAPUTO